

DELIBERA N. 267/12/CSP

**CONFERMA DELLA DELIBERA N. 216/12/CSP
NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' G.S.P. COMMUNICATIONS SRL
(PROGRAMMA TELEVISIVO SATELLITARE "NEW GENERATION")
VIOLAZIONE DELL'ART. 10, COMMA 2, DELLA DELIBERA N. 127/00/CONS**

L'AUTORITA'

NELLA sua riunione della Commissione per i servizi e i prodotti dell'8 novembre 2012;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997, supplemento ordinario n. 154/L, e, in particolare, l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 14;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 9 agosto 1990, n. 185, ed, in particolare, l'articolo 20, comma 5, e l'articolo 31 della stessa;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 329 del 30 novembre 1981;

VISTA la legge 6 giugno 2008, n. 101, recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale del 7 giugno 2008, n. 132 e, in particolare, l'articolo 8-*decies*;

VISTO l'articolo 10, comma 2, dell'allegato A alla delibera n. 127/00/CONS, recante "*Approvazione del regolamento concernente la diffusione via satellite di programmi televisivi*", adottata dall'Autorità in data 1° marzo 2000, pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana del 12/04/2000, n. 86;

VISTO l'allegato A alla delibera n. 130/08/CONS pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 23 aprile 2008, n. 96, recante "*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*", di cui alla delibera n. 136/06/CONS, e successive modificazioni, coordinato con le modifiche apportate dalla delibera n. 130/08/CONS;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n.44, recante "*Attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive*", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 marzo 2010, n. 73;

VISTA la delibera n. 216/12/CSP del 2 agosto 2012, notificata in data 27 agosto 2012, con la quale è stato ordinato alla Società G.S.P. Communications srl, con sede legale in Concordia sulla Secchia, Via Bassa 28, autorizzata alla diffusione televisiva del programma satellitare "New Generation", di pagare la sanzione amministrativa di euro 516,00 (euro cinquecentosedici/00) per la la violazione dell'articolo 10, comma 2, della delibera n. 127/00/CONS, in relazione al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

PREMESSO che la società G.S.P. Communications srl con nota pervenuta in data 20 settembre 2012, prot. n. 0047670, ha formulato istanza di revoca in autotutela dell'ordinanza-ingiunzione di cui alla menzionata delibera n. 216/12/CSP nell'eccezione della errata indicazione della titolarità del programma televisivo satellitare, ceduto alla Società Link srl in data 9 giugno 2011, con atto notar Roberto Martinelli rep. 160.136. La Società ha richiesto di essere convocata in audizione;

VISTA la nota prot. n. 49667 in data 3 ottobre 2012, con la quale la Direzione Servizi Media ha comunicato alla parte interessata i motivi ostativi all'accoglimento della predetta istanza, ai sensi dell'art. 10 bis, legge n. 241/90 e successive modifiche, assegnando il termine di 10 giorni dalla ricezione della comunicazione per presentare ulteriori osservazioni eventualmente corredate da documenti in merito, onde consentire alla Direzione medesima di rivalutare gli elementi e le informazioni inizialmente prodotti;

CONSIDERATO che nel termine assegnato la parte non ha prodotto alcuna documentazione integrativa, né ulteriori memorie a sostegno della richiesta in oggetto;

CONSIDERATO che nella data fissata né la parte né i difensori delegati si sono presentati per essere auditi in ordine ai motivi sollevati in sede di istanza di revoca in autotutela del provvedimento di ordinanza-ingiunzione di cui alla delibera n. 216/12/CSP;

RITENUTO che l'istanza di revocare in autotutela la delibera n. 216/12/CSP presentata dalla società G.S.P. Communications srl non può essere accolta, per i motivi di seguito illustrati:

- la problematica in questione non è stata sollevata né nelle memorie giustificative presentate successivamente alla notifica dell'atto di contestazione, né in sede di audizione svoltasi in data 22 maggio 2012;
- in tali occasioni, la Soc. G.S.P. Communications srl ha assicurato di aver provveduto a rimuovere gli ostacoli tecnici e di provvedere alla conservazione, a norma di legge, dei supporti magnetici relativi ai programmi trasmessi dal canale satellitare "New Generation TV";
- la Società, autorizzata alla diffusione del programma televisivo satellitare "New Generation TV", ai sensi della delibera di questa Autorità n. 15/11/CONS, è responsabile dell'osservanza del quadro normativo vigente, in considerazione dell'obbligo derivante dall'attività di diffusione che, nel caso di specie, comporta la corretta completa tenuta dell'archivio magnetico;
- tale responsabilità può ritenersi declinata a decorrere dal 13 luglio 2011, data di rinuncia all'autorizzazione a favore della Società Link s.r.l., in considerazione dell'atto di trasferimento del ramo di azienda. L'Autorità ha volturato l'autorizzazione in oggetto in data 22 luglio 2011, con delibera n. 453/11/CONS;
- I fatti integranti la violazione sanzionata risalgono a data anteriore (20 giugno 2011)

RITENUTO, per l'effetto, di confermare quanto ordinato con l'adozione, in data 2 agosto 2012, della delibera n. 216/12/CSP;

VISTA la proposta della Direzione Servizi Media;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

di confermare la delibera n. 216/12/CSP del 2 agosto 2012.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall'Autorità sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione (corrispondenti a euro 516,00) a lire duecento milioni (corrispondenti a euro 103.291,00) irrogata dalla stessa Autorità.

ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

La presente delibera è pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Roma, 8 novembre 2012

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*
Laura Aria